

Webinar tecnico-specialistici sul sistema autorizzatorio
in relazione alla diversificazione in agricoltura

Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

Quadro normativo di riferimento
per l'ATTIVITA' AGRITURISTICA

Dott. Paolo Collepari

Arsial

p.collepari@arsial.it

Dott. Agr. Luca Ceccarelli

Consulente Arsial

l.ceccarelli@arsial.it



03/03/2022 - Roma

BANCA DATI NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI AGRITURISMO E MULTIFUNZIONALITÀ

Nell'ambito della Programmazione [RRN](#) 2014-20 è stata realizzata una banca dati normativa in materia di agriturismo e multifunzionalità (attività agricole connesse).

Per ciascuna norma o atto è stata realizzata una Scheda di sintesi (scaricabile) nella quale è presente anche un link per poter monitorare ulteriori eventuali modifiche.

In calce alla presente pagina è comunque scaricabile il DB completo delle norme in vigore alla data di aggiornamento.

NORMATIVA AGRICOLTURA SOCIALE

NORMATIVA AGRITURISMO

NORMATIVA AIUTI DI STATO

NORMATIVA AMBIENTE

NORMATIVA CONDIZIONALITÀ

NORMATIVA COOPERAZIONE

NORMATIVA INNOVAZIONE E RICERCA

NORMATIVA POLITICHE DI COESIONE

NORMATIVA PRODUZIONE INTEGRATA

NORMATIVA SVILUPPO RURALE

GIURISPRUDENZA



Norme aggiornate al 31 ottobre 2021

La BD contiene 113 riferimenti a norme e documenti ufficiali ripartiti come segue:

torna su

1. Attività connesse - Norme generali (15)
2. Trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli - Norme di settore (30)
3. Agriturismo, enoturismo, pescaturismo, ittiturismo - Norme di settore (21)
4. Agriturismo - Norme di settore su alloggio e agricampeggio (10)
5. Agriturismo - Norme di settore sulla ristorazione (8)
6. Agriturismo - Norme di settore sulle attività ricreative e culturali (8)
7. Agricoltura sociale - Norme di settore (5)
8. Norme generali - multisettoriali, applicabili alle attività connesse (16)

<https://www.reterurale.it/agriturismo/normativa>

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo - art. 1



All'articolo 1 della legge si definisce che la Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo - art. 2



Al comma 1 definisce che per attività agrituristiche si intendono le attività di **ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile**, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda **in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali**.

Al comma 2 è riportato che **possono** essere **addetti** allo svolgimento dell'attività agrituristica **l'imprenditore agricolo e i suoi familiari** ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.

Gli addetti di cui al periodo precedente **sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale**.

Il ricorso a **soggetti esterni è consentito** esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Art. 2135.

Imprenditore agricolo



È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo - art. 2



Al comma 3 si riporta che rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in **alloggi** o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo - art. 2



Al comma 4 dell' art. 2, inoltre si definisce che sono considerati di **propria produzione** i cibi e le bevande prodotti, **lavorati e trasformati nell'azienda agricola** nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti **attraverso lavorazioni esterne**.

Il comma 5 dell' art. 2 invece indica che ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché' della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, **il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo**.

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo – art. 3



Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo – art. 4



Criteri e limiti dell'attività agrituristică

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristică.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristică non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristică rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, ~~con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.~~

articolo 68 del
Decreto
Sostegni-bis
(D.L. 73/2021)
comma 11

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo – art. 4



Al comma 4 si riporta che al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, **le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande** di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. **Particolari deroghe** possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone **alloggiate**;
- b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita **una ulteriore quota di apporto di prodotti**;
- c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la **prevalenza** dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
- d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve **preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona** e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
- e) in **caso di obiettiva indisponibilità** di alcuni **prodotti in ambito regionale** o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è **definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza**, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
- f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al **comune** in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo – art. 4



Al comma 5 dello stesso articolo è riportato che le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale.

Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo – art. 5



Norme igienico-sanitarie

1. **I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.** Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché' delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché' alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di **somministrazione di pasti in numero massimo di [dieci](#), per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.**

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, **nei limiti di [dieci](#) posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.**

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere provvisoriale.

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo – art. 6



Disciplina amministrativa

1. L'esercizio dell'attività agrituristică non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristică.

Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristică è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo – art. 7



Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.

In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo – art. 8 e 9



Periodi di apertura e tariffe

1. L'attività agrituristică **può essere svolta tutto l'anno** oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo.
Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristică presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

Riserva di denominazione - Classificazione

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristică ai sensi dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale** e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96

Disciplina dell'agriturismo



Art. 10 - Trasformazione e vendita dei prodotti

Art. 11 - Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

Art. 12 - Attività assimilate

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

Art. 13 - Osservatorio nazionale dell'agriturismo

Art. 14 - Norme transitorie e finali

Art. 15 - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Art. 16 - Copertura finanziaria

Legge Regionale n.1 del 27 febbraio 2020
**Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività
degli investimenti e la semplificazione**



Legge regionale 6
agosto 1999, n. 14
**Organizzazione
delle funzioni a livello
regionale e locale per
la realizzazione del
decentramento
amministrativo**

Legge Regionale del 2 novembre 2006, n 14

**Norme in materia
di diversificazione
delle attività agricole**

Legge Regionale del 22
Dicembre 1999, n. 38
**Norme sul governo del
territorio**
Art. 54, 57 e 57 bis

DGR n. 62 del 6 febbraio 2018
**Requisiti delle Fattorie
Didattiche della Regione
Lazio**

Regolamento 23 aprile 2021, n. 8
**Disposizioni per la
disciplina delle attività
agrituristiche**

Regolamento Regionale n.01
del 5 gennaio 2018
**Disposizioni attuative per le
attività integrate e
complementari all'attività
agricola ai sensi dell'articolo
57bis della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 38 e
successive modifiche.**

L.R. 14/2006

Norme in materia di diversificazione delle attività agricole



~~(Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e
turismo rurale)~~

~~Norme in materia di agriturismo e turismo rurale~~

Modifiche apportate con:

L.R. n.12/2016 art.16 (BUR 64 del 11/08/2016);

L.R. n.9/2017 art.17 (BUR 65 del 6/08/2017);

L.R. n.7/2018 art.16 (BUR 86 del 23/10/2018);

L.R. n.1/2020 art.8 (BUR 17 s.o. 2 del 27/02/2020);

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 1



La Regione Lazio sostiene l'agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione:

a) delle attività agricole
multifunzionali ivi incluse
quelle agrituristiche e
quelle in materia di
agricoltura sociale;

b) delle attività
multimprenditoriali

Le attività multifunzionali, di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l'incremento del reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- e) contribuire alla tutela dell'ambiente naturale, anche attraverso azioni di economia circolare nello sviluppo rurale e nell'agricoltura;
- f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;
- i) h bis) lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d'inserimento socio-lavorativo;
- j) h ter) favorire l'attività di enoturismo e oltoturismo.

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2



Al comma 1, si definiscono come attività agricole aziendali le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, si intendono:

- a) le attività agricole “tradizionali” quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'itticoltura e la silvicoltura;
- b) le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate “multifunzionali” comprensive di quella agrituristica.

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2



Nello stesso articolo, al comma 1 bis si definiscono inoltre:

- a) **attività rurali aziendali**: il complesso delle attività svolte nell'ambito dell'azienda agricola comprendente sia le attività **agricole aziendali** di cui al comma 1, sia le attività **multimprenditoriali** di cui all'articolo 3;
- b) **attività di diversificazione agricola**: le attività multifunzionali, le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 3, anche integrate tra loro;
- c) **attività multifunzionali produttive**: la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all'articolo 2135 del codice civile;
- d) **servizi multifunzionali**: fornitura di beni e servizi, questi comprensivi delle attività agrituristiche previste all'articolo 2135 del codice civile;
- e) **attività agricole tipiche**: le attività **agricole tradizionali, le attività multifunzionali produttive**, anche integrate tra loro.

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2



- Attività enoturistiche

Tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività (esempio le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo)

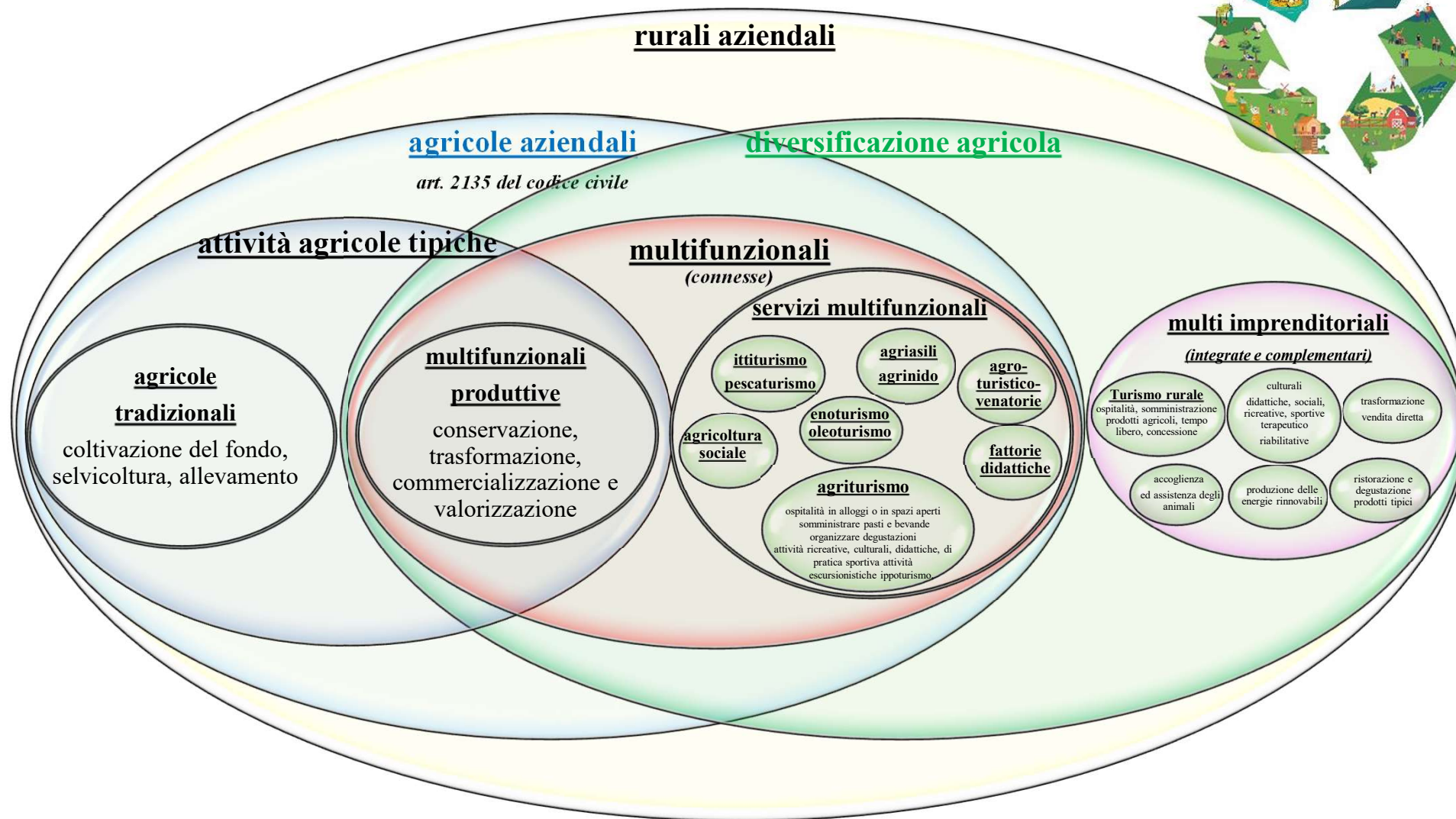
DECRETO 12 marzo 2019 : Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

- Attività di olioturismo

Tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

26 gennaio 2022 firmato il decreto per l'oleoturismo: “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica

ATTIVITA'



L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2

Attività di agriturismo

Nel comma 3 sono previste attività per:



- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
- d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.

Al comma 4 «sono propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne».



L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2



Al comma 3bis si specifica che le attività di cui al comma 3 lettera d) sono da considerare connesse con l'attività agricola tradizionale, solo qualora realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola tradizionale e le risorse agricole aziendali nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale.

Allo stesso comma 3bis si specifica che le attività di cui al primo periodo del comma 3 lettera d) considerate:

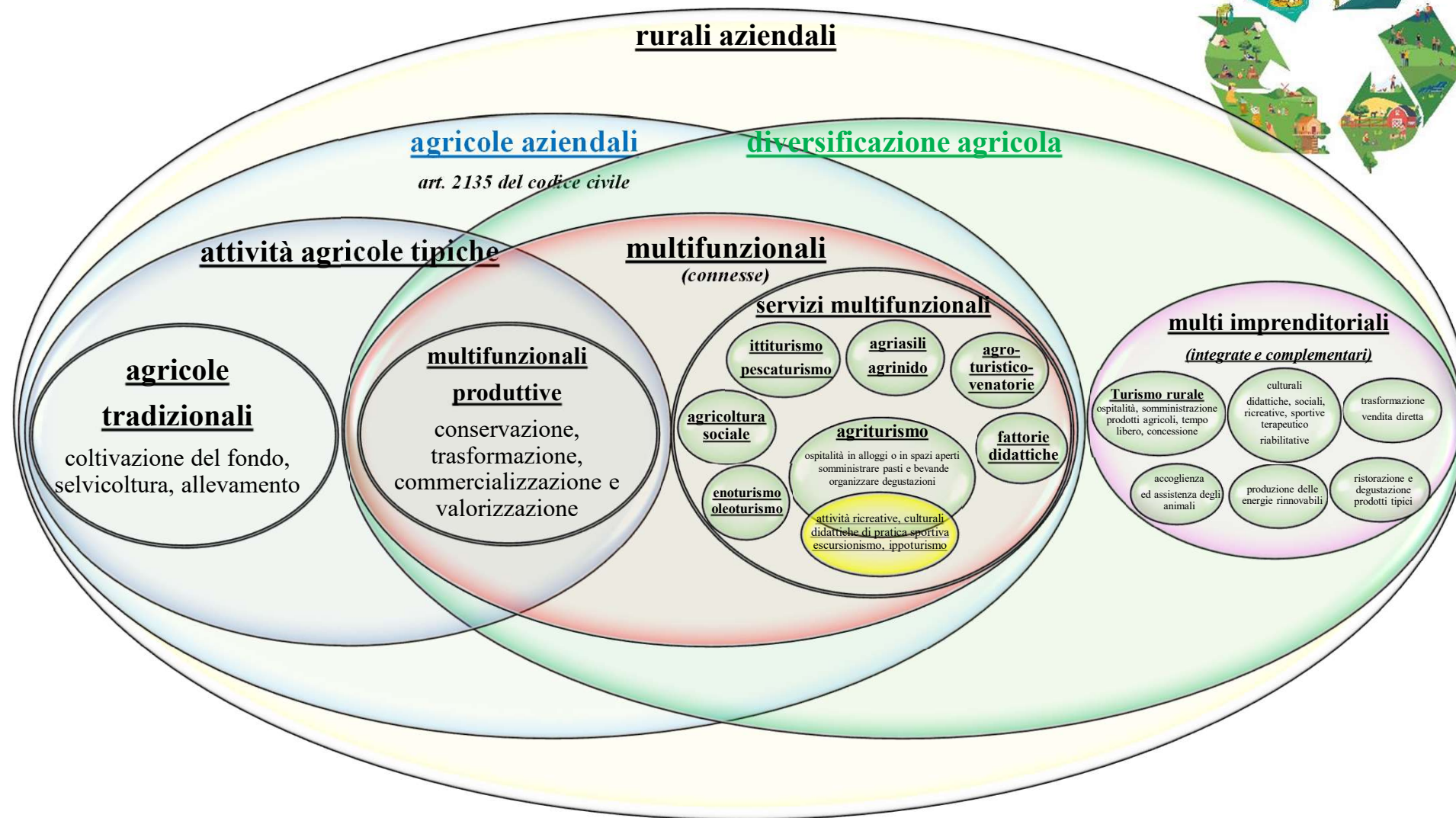
- a) servizi integrati e accessori all'attività agrituristica, qualora non diano luogo ad autonomo corrispettivo economico;
- b) attività multifunzionali, qualora diano luogo ad autonomo corrispettivo economico.



Al comma 3 ter è riportato che «Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3bis, lettera a), può essere dedicato sino al 10 per cento della superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un massimo di un ettaro. **Rientrano nelle medesime attività le piscine.**»

Art. 55 comma 5 quater lettera c della L.R. 38/99

ATTIVITA'



L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2 e 3



QUINDI QUALE STRADA POSSO PERCORRERE SE IN UNA AZIENDA

AGRICOLA SI VUOLE...

	attività agrituristiche	attività multifunzionali	attività multiprenditoriali (turismo rurale)
- dare ospitalità	✓	X	✓
- somministrare pasti e bevande	✓	X	✓
- organizzare degustazioni	✓	✓ Olioturismo Enoturismo	✓
- organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo	✓	€ ✓ solo se connesse!!!	✓

Imprenditore Agricolo

**Soggetto diverso in
regime di connessione**

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 3



Definizione e modalità di attuazione della **multimprenditorialità** si definisce al comma 1 che sono attività **multimprenditoriali** le attività **integrate e complementari** alle **attività agricole aziendali**, ivi compreso il **turismo rurale** di cui all'articolo 54 della l.r. 38/1999.

1 bis. Il turismo rurale si esercita mediante le seguenti attività:

- a) l'**ospitalità** intesa come **ricettività alberghiera**, extralberghiera e all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e le strutture ed i servizi ad essi complementari;*
- b) la **ristorazione** intesa come somministrazione di pasti e bevande nonché la degustazione di **prodotti agricoli**;*
- c) l'attività per il **tempo libero** intesa come ogni attività ricreativa, culturale, didattica, sportiva nonché escursionistica e ippoturistica finalizzata alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;*
- d) la **concessione** onerosa a soggetti terzi di parcelle da poter coltivare per la produzione orticola di autoconsumo, la produzione di piante ornamentali o di quant'altro sia nella volontà del coltivatore, compatibilmente con le norme di sicurezza e igiene esistenti.*

*Le attività multimprenditoriali **sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con l'impresa agricola all'interno dell'azienda agricola secondo le modalità previste dalla l.r. 38/1999.***

2. Le attività di turismo rurale sono svolte nell'intero ambito regionale in immobili ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità, che mantengano le peculiarità dell'edilizia tradizionale della zona.

3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione di ciascun territorio.

4. Le attività di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto delle disposizioni statali e regionali di riferimento.

*4 bis. **Il turismo rurale si attua tramite la redazione di un piano di utilizzazione aziendale come definito dalla l.r. 38/1999.***

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2 bis

Modalità di attuazione delle attività multifunzionali



il comma 1 definisce che «Le attività multifunzionali sono svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono essere prevalenti su quelle multifunzionali.

LA PREVALENZA SI DETERMINA:

(tempo medio convenzionale = ore lavoro individuate dalle tabelle di cui al comma 1 bis sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all'articolo 11- Tavolo regionale della diversificazione agricola da aggiornare ogni tre anni)

tempo lavoro medio convenzionale attività
agricole tradizionali



tempo lavoro medio convenzionale
attività multifunzionali

TABELLE
D.G.R. 11 luglio 2008 n. 506
+
Deliberaz. G.R. Lazio 19/12/2017, n. 894

All'art. 14 comma 3. Al fine di sostenere l'attività di agriturismo nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell'ambiente connessi all'esercizio dell'attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 2bis si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dalla Regione.

Indice

Il diagramma illustra i servizi multifunzionali in agricoltura, organizzati in un cerchio con un bordo rosa. Al centro, un rettangolo grigio contiene il titolo "Servizi multifunzionali". Attorno a questo centro sono disposti otto ovali colorati, ognuno con un termine in grassetto e una descrizione sottostante:

- ititurismo** / **pescaturismo**
- agriasili** / **agrinido**
- agro-turistico-venatorie**
- fattorie didattiche**
- agriturismo** / *ospitalità in alloggio o in spazi aperti, somministrare pasti e bevande, organizzare degustazioni*
- Altipointa ricreativa, cultura del dolore, di giustizia, sportiva, escursionismo, sportivismo**
- esoturismo** / **neoturismo**
- agricoltura sociale**

-
- multifunzionali**
(connesse)
- multifunzionali produttive**

 - conservazione,
 - trasformazione,
 - commercializzazione e valorizzazione

servizi multifunzionali

 - itinerismo
pescaturismo
 - agriasili
agrindo
 - agro-turistico-venatorie
 - agricoltura sociale
 - agriturismo
 - fattorie didattiche
 - enoturismo
oleoturismo
 - capacità in alloggi o in spazi aperti somministrare pasti e bevande organizzare degustazioni
 - attività ricreative, culturali, didattiche, di grande spicco e eccellenza, spettacolo

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni - art. 2 bis



1 quater. Ai fini della determinazione economica della prevalenza la **direzione regionale** competente in materia di agricoltura, con proprio atto, **individua i valori di riferimento delle produzioni riferite alle attività agricole tradizionali**

Valore delle produzioni delle attività
agricole tradizionali
+
aiuti di mercato e di integrazione del
reddito (aiuti e contributi PAC)



Ricavi generati dall'attività
multifunzionale

1 quinquies. Qualora coesistano, nelle medesime imprese, sia attività di cui al comma 1 bis sia attività di cui al comma 1 ter, comprensive dei servizi integrati e accessori non ricompresi nelle tabelle di cui al comma 1 bis, le ore lavoro di queste ultime sono individuate con una **valutazione estimativa elaborata dal tecnico abilitato**.

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2 bis



Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione **Produzioni Standard** ed approvazione degli Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese.

Determinazione N. G03871 del 18/04/2016

CRA-INEA				
PRODUZIONI STANDARD O STANDARD OUTPUT 2015 (riferimento 2010)				
REGIONE LAZIO				
Rubrica	Unità di misura	Descrizione	Valore Produzione Standard (Euro)	Esempi di produzioni/allevamenti tratti dalle tavole di concordanza codici PAC / codici Produzioni Standard
D01	Euro_per_ha	Frumento tenero	770,91	farro
D02	Euro_per_ha	Frumento duro	969,65	
D03	Euro_per_ha	Segale	440,72	
D04	Euro_per_ha	Orzo	608,84	
D05	Euro_per_ha	Avena	526,24	
D06	Euro_per_ha	Mais (compreso il granturco umido)	1.381,47	
D07	Euro_per_ha	Riso	1.637,15	
D08	Euro_per_ha	Altri cereali da granella	867,54	sorgo, miglio, panico, scagliola, grano saraceno, tritordeum, ecc.
D09	Euro_per_ha	Legumi secchi	868,00	fava, favetta, cece, fagiolo, lenticchia ecc
D9A	Euro_per_ha	Piselli, fave, favette, lupini dolci	678,74	fagioli di campo
D9B	Euro_per_ha	Legumi diversi dai piselli, fave, favette e lupini dolci	1.067,97	cicerchia, cartamo, piante oleifere, ecc.
D10	Euro_per_ha	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	12.500,00	
D11	Euro_per_ha	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	2.974,07	
D12	Euro_per_ha	Sarchiate da foraggio	1.862,16	sedano rapa, navoni, cavolo rapa da foraggio, erbai temporanei (navoni, rutabaga - da foraggio, cavolo - da foraggio, carota - da foraggio, bietola - da foraggio), ecc.
D23	Euro_per_ha	Tabacco	8.853,86	
D24	Euro_per_ha	Luppolo	13.600,00	
D26	Euro_per_ha	Colza e ravizzone	374,50	
D27	Euro_per_ha	Girasole	522,68	
D28	Euro_per_ha	Soia	572,37	
D29	Euro_per_ha	Semi di lino (per olio di lino)	2.082,90	
D30	Euro_per_ha	Altre oleaginose erbacee	3.196,25	sesamo, senape, ricino, arachidi, cavolo abissino, ecc..
D31	Euro_per_ha	Lino	1.135,00	

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2 bis



1 sexies. Non rientrano nel calcolo della prevalenza:

a) **le attività di multifunzionalità produttiva che prevedono l'utilizzo esclusivo delle produzioni derivanti dalle attività agricole tradizionali esercitate dall'impresa agricola;**

b) **le attività multifunzionali per le quali siano già stabilite soglie di produzione, al di sotto delle quali è rispettato il rapporto di prevalenza con le attività tradizionali.**

1 septies. Ai fini dello sviluppo delle attività multifunzionali relative ai servizi ambientali, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali possono concludere contratti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con gli imprenditori agricoli, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ai fini della conservazione e salvaguardia delle aree naturali, nonché della promozione delle vocazioni produttive del territorio e della tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

1 octies. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione, le tipologie di accordi di natura contrattuale di cui al comma precedente attivabili, le modalità di attuazione e le risorse finanziarie dedicate, coerentemente con i fabbisogni finanziari previsti nel Quadro di azioni prioritarie ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Ai fini delle attività multifunzionali, previa approvazione di un **PUA** ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche è consentita prioritariamente sia la **rifunzionalizzazione degli edifici** o parte di essi presenti all'interno dell'azienda agricola, anche attraverso la demolizione e ricostruzione e accorpamento delle volumetrie, a prescindere dalla loro destinazione d'uso, sia la nuova realizzazione di annessi agricoli ad esclusione di quelli destinati ad ospitare attività agrituristiche comunque disciplinati dall'articolo 15. Gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutano la loro destinazione d'uso.

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni - art. 2 bis



7. Entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, **sentito il tavolo della diversificazione agricola di cui all'articolo 11**, adotta **uno o più regolamenti di attuazione e integrazione** della presente disposizione, nei quali sono individuati:

a) **le singole attività multifunzionali** oltre a quelle di **agricoltura sociale**, **fattorie didattiche**, **agriasilo** e **agrinido**, **pescaturismo e ittiturismo**, **enoturismo** e **olioturismo** e le attività di gestione diretta con finalità economica degli istituti previsti dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della **fauna selvatica** e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche;

b) i **requisiti delle singole attività multifunzionali comprensive anche delle modalità di presentazione dell'inizio attività e delle modalità della connessione e della relativa prevalenza;**

c) **i criteri e le modalità della definizione delle tabelle ore lavoro.**

c bis) le caratteristiche igienico sanitarie;

c ter) **il regime dei controlli e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 27 bis, comma 2.**

8. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 7 o in caso di singole attività multifunzionali individuate dal regolamento stesso, le attività multifunzionali sono in ogni caso attivabili sulla base della normativa vigente.

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni - art. 2 bis



7. Entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, **sentito il tavolo della diversificazione agricola di cui all'articolo 11**, adotta **uno o più regolamenti di attuazione e integrazione** della presente disposizione, nei quali sono individuati:

a) **le singole attività multifunzionali** oltre a quelle di **agricoltura sociale**, **fattorie didattiche**, **agriasilo** e **agrinido**, **pescaturismo e ittiturismo**, **enoturismo** e **olioturismo** e le attività di gestione diretta con finalità economica degli istituti previsti dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della **fauna selvatica** e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche;

b) i **requisiti delle singole attività multifunzionali comprensive anche delle modalità di presentazione dell'inizio attività e delle modalità della connessione e della relativa prevalenza;**

c) **i criteri e le modalità della definizione delle tabelle ore lavoro.**

c bis) le caratteristiche igienico sanitarie;

c ter) **il regime dei controlli e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 27 bis, comma 2.**

8. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 7 o in caso di singole attività multifunzionali individuate dal regolamento stesso, le attività multifunzionali sono in ogni caso attivabili sulla base della normativa vigente.

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni - art. 2 e 2 ter



Gli addetti allo svolgimento delle attività multifunzionali e di agriturismo

Il comma 2 dell'articolo 2 della Legge Regionale 14/2006 riporta che **possono** essere addetti allo svolgimento delle attività multifunzionali e di agriturismo e sono **considerati lavoratori agricoli** ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, oltre all'**imprenditore** agricolo, i **familiari** dello stesso di cui all'articolo 230 bis del codice civile nonché i **lavoratori dipendenti della azienda agricola**, che prestano la propria attività a tempo indeterminato, determinato e parziale, ferme restando le norme vigenti relative all'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili.

Al comma 5 dell'articolo 2 ter invece si riporta che non possono esercitare le attività di cui al presente articolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che:

- a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
- c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e di cui all'articolo 4, comma 6, del d.lgs. 228/2001.

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I - Finalità e definizioni – art. 2 quater



Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali

L'articolo 2 quater comma 1 istituisce presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura l'elenco regionale dei soggetti abilitati comprensivo delle medesime attività distinte per tipologia con fine conoscitivo e promozionali, nonché dell'esercizio delle attività di vigilanza e sanzionatorie di cui agli articoli 27 bis e 27 ter.

Ai fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio atto, i dati, anche in forma di elaborati, **oggetto di comunicazione da parte dei comuni**, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni. (Comma 2 articolo 2 quater)

Al comma 3 si definisce che l'elenco contiene almeno i seguenti dati:

- a) **anagrafica** dell'impresa agricola, comprendente l'eventuale denominazione dell'attività, nonché le sedi legali e operative;
- b) riferimenti dei **procedimenti amministrativi** adottati dal **comune** e dalla **Regione**;
- c) **tipologia** e principali **caratteristiche** dell'attività multifunzionale svolta;
- d) la cessazione dell'attività per volontà dell'imprenditore agricolo o in applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27 ter.

Al comma. In fase di prima attuazione, i comuni, su richiesta della direzione regionale competente in materia di agricoltura, comunicano i dati di cui al comma 2 relativamente alle attività multifunzionali già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

All'Art. 23, comma 1 si specifica che l'uso della denominazione "**Agriturismo**" e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico **è riservata esclusivamente** agli imprenditori agricoli iscritti **nell'elenco regionale** di cui all'articolo 2 quater, che esercitano l'attività di agriturismo.

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione II - Funzioni e compiti amministrativi

- Disciplina delle funzioni regionali



Art. 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione

Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione del piano agrituristico regionale di cui all'articolo 7;
- b) l'adozione dei regolamenti di cui agli articoli 2bis e 9;
- c) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e la determinazione del coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3;
- d) il tavolo regionale della diversificazione agricola, di cui all'articolo 11;
- e) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge;
- f) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo e del turismo rurale, di cui agli articoli 12 e 13;
- g) l'adozione delle tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale di cui all'articolo 2bis e di cui all'articolo 14;
- h) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento (Attribuite all'ARSIAL con l'art. 23);
- i bis) la tenuta dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

Art. 6 - Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni

Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'inizio attività e le sue variazioni e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco anche avvalendosi della commissione agraria di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999;
- b) i periodi di apertura e le tariffe di cui all'articolo 22;
- b bis) la valutazione e l'approvazione dei PUA, richiesto ai fini della presente legge, preordinati alla realizzazione degli edifici per le attività multifunzionali nonché alla rifunzionalizzazione degli edifici destinati alle attività multifunzionali e agrituristiche, redatti in conformità all'articolo 57 della l.r. 38/1999 anche all'interno dei procedimenti di cui al d.p.r. 160/2010.



Legge Regionale del 27 febbraio 2020
Misure per lo sviluppo economico,
l'attrattività degli investimenti e la
semplificazione



Art. 32 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione II - Funzioni e compiti amministrativi - Disciplina delle funzioni regionale



Art. 7 Programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole

Art. 9 Regolamento regionale delle attività agrituristiche

Art. 11 Tavolo regionale della diversificazione agricola

Art. 12 Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo e del turismo rurale

Art. 13 Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività multifunzionali e di turismo rurale

In questo articolo sono riportati i contenuti definiti dal regolamento di attuazione ed integrazione della presente legge, nel quale sono definiti:

- a) i **requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza** delle **strutture** destinate all'agriturismo;
- b) i criteri per la determinazione della capacità ricettiva delle aziende agrituristiche, entro i limiti previsti dall'articolo 14, comma 4, lettera a);
- c) i **parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande**, nel corso di eventi con finalità promozionali di cui all'articolo 24;
- d) i **criteri e le modalità per la concessione** dei finanziamenti di cui all'articolo 12 nonché i casi e le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi;
- e) la **disciplina relativa all'attività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti** da utilizzare per l'attività agrituristica di somministrazione di pasti, nel rispetto della normativa sanitaria vigente;
- e bis) il **regime dei controlli**;

Al comma 2 invece si riporta che con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì determinati il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché i criteri e le modalità per la relativa applicazione.

All'articolo 23 comma 2, si definisce che nel Regolamento, sono determinati il a) **sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche**, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza e b) **i criteri e le modalità per l'assegnazione** della classifica alle aziende agrituristiche e per il relativo **aggiornamento da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)**.

L.R. 14/2006 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, Sezione I - Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo - art. 14



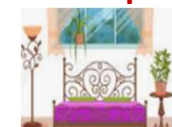
Limiti dell'attività di agriturismo.

Al comma 1 si ribadisce il concetto che «L'attività di agriturismo è esercitata in **rapporto di connessione** con l'attività agricola tradizionale, che rimane **prevalente** ai sensi dell'articolo 2bis.»

4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti:

- a) per l'**alloggio**, in relazione anche alla superficie dell'azienda agricola ed alla sua capacità produttiva, secondo i criteri di cui all'articolo 9, **non oltre cinquanta posti letto**; su espressa richiesta dell'ospite, nelle camere adibite a pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un **letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni**, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;
- b) per il **campeggio, dodici piazzole per gli agricampeggi** e altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali come tende glamping, per un massimo di trenta ospiti;
- c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino a **ottanta pasti giornalieri**.

max 50 posti



max 12 piazzole



max 80 pasti/gg



5. È **consentito il superamento del limite dei pasti giornalieri** di cui al comma 4, lettera c), a condizione che lo stesso sia assentito attraverso le modalità previste per le procedure autorizzative per l'esercizio delle attività. La **compensazione** al superamento di tale limite deve essere effettuata su base **mensile**

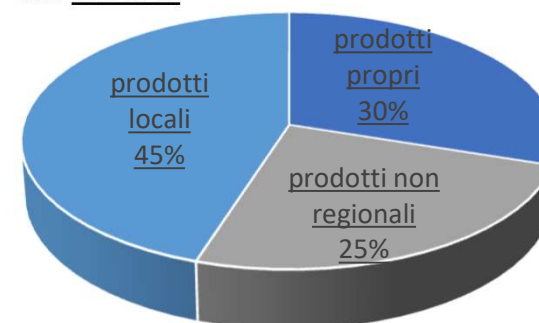
6. Nel caso di imprenditori agricoli **associati** o di cooperative agricole e forestali, i limiti di ricettività di cui al comma 4 si **moltiplicano** per il **numero delle aziende associate**, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in un'unica sede, a **condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'associazione o della cooperativa**

L.R. 14/2006 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, Sezione I - Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo - art. 14



Al comma 7, al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è soggetta ai seguenti limiti di provenienza:

- a) prodotti propri in misura non inferiore al 30 per cento;
- b) prodotti non regionali in misura non superiore al 25 per cento;
- c) prodotti provenienti da aziende locali e, comunque, ubicate nel territorio **regionale** per la restante parte.



8. Nelle zone montane o svantaggiate, nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali, nonché nei casi in cui le imprese agrituristiche concludano accordi con imprese agricole del territorio regionale per forniture di prodotti e materie prime, la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per cento.

Il 30 – 45 – 25 % dei prodotti, in termini di :

- **Quantità (n° unità, peso, volumi)?**
- **Valore?**



Regolamento 23 aprile 2021, n. 8

Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche

Art. 7 - Criteri e limiti per la somministrazione di alimenti e bevande

La percentuale dei prodotti, sia propri che acquistati, è calcolata in base al loro **prezzo di acquisto**, tenuto conto degli **importi totali risultanti dalle fatture** di acquisto nel periodo considerato.

L.R. 14/2006 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, Sezione I - Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo – art. 15



Immobili destinati alle attività di agriturismo

Il comma 1 definisce che per l'esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i **locali situati nell'abitazione di residenza o domicilio dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo** nonché gli **edifici, o parte di essi a destinazione urbanistica rurale, esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona agricola** sia in aree a vocazione agricola.

L'utilizzo di questi ultimi edifici, a fini agrituristici, è consentito soltanto attraverso la presentazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 38/1999.

Analogamente, possono essere utilizzati, sempre solo attraverso la presentazione di un PUA, i seguenti fabbricati:

- a) i locali e gli edifici presenti sul fondo a **destinazione urbanistica diversa da quella rurale**, senza che ciò comporti cambio di destinazione d'uso dell'edificio;
- b) i locali e gli edifici nella disponibilità dell'impresa agricola, ubicati **esternamente al fondo**, purché la frazione o il nucleo abitativo ove gli stessi si trovano siano compresi **nello stesso comune del fondo agricolo o in comuni limitrofi e l'azienda agricola sia priva di edifici o gli stessi siano tutti necessari alla conduzione del fondo**. In tal caso i locali e gli edifici devono possedere e conservare caratteristiche di spiccata ruralità.

2. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque autorizzare l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione di residenza o domicilio dell'imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell'edificio e del luogo.

L.R. 14/2006 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, Sezione I - Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo – art. 15



3. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo, ivi compresi gli edifici insistenti sul fondo destinati a centri informativi dei servizi offerti, mantengono la **destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola**, sia ai fini catastali, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che della pianificazione urbanistica.

4. In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sugli immobili di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli fissati dalle normative ambientali, sono consentiti, oltre agli altri interventi previsti dal citato articolo 55:

- a) interventi, da destinare **esclusivamente a servizi igienici**, di ampliamento **degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi**;
- b) interventi di costruzione di **manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta metri quadrati da destinare a servizi**, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall'organo competente.

5. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle **barriere architettoniche** nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive dall'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.) quando la capacità ricettiva dell'azienda sia superiore a dieci posti letto.

6. E' consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 5 quando si dimostri **l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche**, in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali. Rimane ferma, laddove possibile, l'adozione di diverse soluzioni agevolative dell'accesso.

L.R. 14/2006 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, Sezione I - Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo – art. 16



Norme igienico-sanitarie

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. **L'autorità sanitaria**, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del **piano aziendale di autocontrollo igienicosanitario**, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine della autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
5. Il **regolamento** di cui all'articolo 9 disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:
 - a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
 - b) caratteristiche dei locali di macellazione;
 - c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
 - d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

L.R. 14/2006 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, Sezione I - Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo – art. 16



6. Ai fini della somministrazione degli alimenti sino a quindici posti pasto giornalieri, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo

6 bis. L'uso della **cucina domestica** all'interno dell'abitazione dell'imprenditore agricolo è consentito nelle ipotesi di somministrazione di pasti e bevande fino **a dieci posti pasto giornalieri**.

7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un **massimo di quindici posti letto** è possibile **autorizzare l'uso di una cucina per gli ospiti** qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

8. Gli **alloggi** agrituristiche sono dotati di almeno **un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone**; gli agriturismi che danno ospitalità in **spazi aperti**, attrezzati con servizi igienicosanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un **servizio igienico-sanitario ogni sei persone** e di un servizio di **lavanderia ogni dieci persone**. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma.

9. Le **piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività** di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di cui all'articolo 9.

L.R. 14/2006 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, Sezione I - Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo - art. 20



Obblighi amministrativi

1. L'esercizio dell'attività di agriturismo è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) **applicare le tariffe** indicate ai sensi dell'articolo 22;
- b) registrare e **comunicare l'arrivo delle persone alloggiate** ai sensi della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza;
- c) esporre in luogo ben visibile i **prezzi praticati**.

Art. 22 - Periodi di apertura e tariffe di apertura e tariffe

1. L'attività di agriturismo può essere esercitata **tutto l'anno oppure in periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo**. La somministrazione di cibi e bevande può essere esercitata tutto l'anno a condizione che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 14, commi 7 e 8.
2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola, è possibile, **senza obbligo di comunicazione al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi**.
3. Ai fini della più razionale integrazione fra l'attività agricola e quella agrituristica, per quest'ultima può anche essere previsto l'obbligo di prenotazione da parte dell'ospite.
4. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi e dei servizi, i soggetti che esercitano attività di agriturismo provvedono ad esporre ai sensi dell'articolo 20, o comunque a **rendere noti al pubblico anche tramite i propri siti o pagine web, i prezzi praticati** nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi **periodi di apertura**. In ogni caso non possono essere praticati prezzi superiori ai massimi dichiarati.
5. Per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita a locali adibiti ad attività agrituristiche, i comuni possono applicare la riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria ai sensi della normativa vigente.

L.R. 14/2006 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, Sezione I - Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo - art. 22



Periodi di apertura e tariffe

1. L'attività di agriturismo può essere esercitata **tutto l'anno** oppure in periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo. La somministrazione di cibi e bevande può essere esercitata tutto l'anno a condizione che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 14, commi 7 e 8.
2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di comunicazione al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
3. Ai fini della più razionale integrazione fra l'attività agricola e quella agrituristiche, per quest'ultima può anche essere previsto l'obbligo di prenotazione da parte dell'ospite.
4. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi e dei servizi, i soggetti che esercitano attività di agriturismo provvedono ad esporre ai sensi dell'articolo 20, o comunque a rendere noti al pubblico anche tramite i propri siti o pagine web, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura. In ogni caso non possono essere praticati prezzi superiori ai massimi dichiarati.
5. Per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita a locali adibiti ad attività agrituristiche, i comuni possono applicare la riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria ai sensi della normativa vigente.

L.R. 14/2006 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, Sezione I - Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo - art. 23



Art. 23 - Riserva di denominazione. Classificazione

1. L'uso della denominazione "Agriturismo" e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2quater, che esercitano l'attività di agriturismo.
2. Al fine di valorizzare l'offerta agrituristica, con il regolamento di cui all'articolo 9 sono determinati:
 - a) il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;
 - b) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classifica alle aziende agrituristiche e per il relativo aggiornamento da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

L.R. 14/2006 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, Sezione I - Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo - art. 24



Vendita e promozione dei prodotti al comma 1 riporta che al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, la Regione **incentiva la vendita diretta da parte delle aziende agrituristiche dei prodotti propri nonché dei prodotti tipici locali**, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti.

Nel comma 2 si specifica che per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la **vendita dei prodotti tipici dell'artigianato locale**.

Il comma 3 indica che le **aziende agrituristiche** che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in **azienda eventi con finalità promozionali**, che rientrano nelle attività **didattiche, culturali, tradizionali e ricreative**, **referite al mondo rurale**, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) **la durata complessiva degli eventi non può essere superiore a trenta giorni per anno solare;**
- b) **nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali** secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione;
- c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienicosanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

4. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla l. 59/1963 e dal d.lgs. 228/2001.

Art. 25 - Revoca dei contributi (decadenza benefici)

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E SANZIONI – art. 27 bis



Vigilanza

Il comma 1 l'articolo 27 bis riporta che «Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal comune e dalla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze».

Il regime dei controlli sulle attività multifunzionali, nonché le procedure per l'irrogazione delle sanzioni, sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2 bis, comma 7, lettera c ter) (comma 2).

Il comma 3 specifica che il regolamento di cui al comma 2 comprende le modalità per la verifica dei seguenti elementi:

- a) presenza delle condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla normativa vigente;
- b) permanenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell'impresa agricola;
- c) permanenza dei requisiti di connessione e prevalenza;
- d) condizioni previste all'articolo 2 ter, comma 5 (condannati, misure di prevenzione ecc.);
- e) per le attività agrituristiche, rispetto dei limiti di cui all'articolo 14 (numero pasti, posti letto, prodotti propri ecc);
- f) utilizzo di strutture diverse da quelle autorizzate per l'esercizio delle attività secondo la normativa vigente;
- g) per le attività agrituristiche, rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 12.

4. Sulla base del regolamento di cui al comma 2, la direzione regionale competente in materia di agricoltura adotta un piano dei controlli, che deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

5. I provvedimenti di sospensione e di divieto all'esercizio dell'attività, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 27 ter, sono disposte dal comune competente per territorio.

6. Il provvedimento di divieto di esercizio dell'attività da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio determina la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 2 quater, comma 1.

7. Ai fini del presente capo, per comune competente per territorio si intende il comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

8. Presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura sono istituiti, con successivo provvedimento, i registri delle sospensioni e chiusura attività, nonché delle sanzioni pecuniarie elevate.

9. La Regione ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni circa le rispettive attività svolte ed a comunicarle, ove previsto, alle autorità di pubblica sicurezza.

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E SANZIONI – art. 27 ter



Sanzioni

Al comma 1 si riporta che «Il **comune** competente per territorio può **sospendere** l'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra **dieci e trenta** giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20.

L'esercizio dell'attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire **l'adeguamento strutturale e organizzativo** previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.»

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il provvedimento di **divieto di esercizio** dell'attività è disposto dal comune competente per territorio nei seguenti casi:

- a) violazione delle condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla normativa vigente;
- b) **assenza dei requisiti giuridico-amministrativi** dell'impresa agricola;
- c) **assenza dei requisiti di connessione e prevalenza**;
- d) violazione delle condizioni previste all'articolo 2 ter, comma 5 (condannati, misure di prevenzione ecc.);
- e) per le attività agrituristiche, mancato rispetto dei **limiti** di cui all'articolo 14 (numero pasti, posti letto ecc);
- f) utilizzo di **strutture diverse da quelle autorizzate** per l'esercizio delle attività secondo la normativa vigente;
- g) per le attività agrituristiche, mancato rispetto del **vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 12.**

3. L'esercizio **dell'attività non può essere intrapreso prima che siano decorsi tre mesi dal provvedimento di divieto.**

4. Il mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 14, comma 7, comporta una sanzione da euro **2.000 a euro 10.000.** Qualora venga accertata tale infrazione per **due volte nel corso di un biennio,** è disposto **il divieto di esercizio dell'attività e la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 2 quater.**

5. Chiunque utilizzi le denominazioni di cui all'articolo 23 non avendone titolo, ovvero **utilizzi denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti** ovvero violi i criteri di classificazione di cui al regolamento di cui all'articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro **1.000,00 a euro 5.000,00.**

L.R. 14/2006 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E SANZIONI – art. 27 ter



6. L'imprenditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da **100,00** a euro **500,00** nei seguenti casi:

- a) esposizione o applicazione di **prezzi superiori** a quelli comunicati al comune;
- b) **omessa o incompleta comunicazione** delle tariffe di cui all'articolo 22, comma 4;
- c) omessa esposizione ovvero **errata o incompleta compilazione di quanto previsto all'articolo 20**, comma 1, lettera c).

7. **È applicata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500 nei casi di:**

- a) attribuzione alla propria attività, con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di **un'attrezzatura non conforme** a quella esistente;
- b) **mancata esposizione al pubblico di copia dell'inizio attività, ovvero della SCIA presentata;**
- c) **violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.**

8. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i **due anni successivi, le sanzioni amministrative** pecuniarie di cui ai commi 5, 6 e 7 **sono raddoppiate ed è altresì disposta la sospensione dell'attività da tre a quindici giorni.**

9. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

L.R. 14/2006 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TURISMO



Art. 29 - Attività del turismo rurale

2. Le attività di cui all'articolo 3 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Disposizioni transitorie

Art. 32 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)

Art. 34 - Disposizioni finanziarie

Art. 35 - Abrogazione

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 1



Il Regolamento ai sensi dell'**articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14** e successive modifiche, di seguito denominata legge, detta **norme attuative ed integrative** della stessa in materia di attività agrituristiche e, in particolare, disciplina:

- a) **i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'agriturismo;**
- b) i criteri per la determinazione della capacità ricettiva delle aziende agrituristiche, entro i limiti previsti dall'articolo 14, comma 4, lettera a), della legge;
- c) **i parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande,** nel corso di **eventi con finalità promozionali** di cui all'articolo 24 della legge;
- d) i criteri e le modalità per la **concessione dei finanziamenti** di cui all'articolo 12 della legge nonché i casi e le modalità per l'apposizione del **vincolo al mantenimento della destinazione d'uso** sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, a pena di revoca degli stessi;
- e) la disciplina relativa all'attività di **macellazione di animali e la preparazione di alimenti da utilizzare per l'attività agrituristica di somministrazione di pasti,** nel rispetto della normativa sanitaria vigente;
- f) **il regime dei controlli;**
- g) il sistema per la **classificazione delle aziende agrituristiche** nonché i criteri e le modalità per la relativa applicazione.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 2



Attività di ospitalità

Al comma 1 si riporta che l'attività di **ospitalità** di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge consiste nella fornitura del servizio di **pernottamento**, con eventuale somministrazione di **pasti e bevande**, organizzata in:

- a) **alloggi**, ricavati in appositi locali nella disponibilità dell'**azienda agricola**, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore (in camere, appartamenti e unità abitative – comma 2);
- b) **spazi aperti**, opportunamente strutturati in **piazzole** predisposte per la sosta di tende, **tende glamping**, e **case mobili, roulotte e autocaravan** o attrezzate con **strutture leggere removibili**.

Al comma 3 si precisa che fermo restando quanto stabilito dagli articoli 15 e 16 della legge, i locali adibiti a soggiorno e pernottamento, riguardo agli aspetti di agibilità, **posseggono i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per i locali ad uso abitativo, tenuto conto** delle loro particolari caratteristiche di **ruralità** in conformità con quanto previsto dall'articolo 55 della **legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38** (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 3

Disposizioni per la conduzione delle piscine



Al comma 1 si definisce che la **piscine annesse alle strutture agrituristiche** sono classificate, ai sensi dell'Accordo tra Stato Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003, private ad uso collettivo ed hanno una superficie massima di 160 metri quadri e una media dell'acqua non superiore a 1,40 metri. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienicosanitaria, di qualità delle acque e di sicurezza.

Al comma 2 si specifica che **l'uso della piscina è riservato esclusivamente agli ospiti dell'agriturismo**.

Al comma 3 si definisce che il regolamento d'uso della piscina deve indicare (la profondità della vasca e gli eventuali punti a profondità ridotta, il divieto di fare tuffi, la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto, l'obbligo di uso della cuffia copricapo durante il bagno, l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi, l'obbligo di utilizzare ciabatte nell'area circostante la vasca, l'ubicazione dei più vicini servizi igienici; gli orari di accesso in piscina, il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario).

Il regolamento d'uso come definito al comma 4, è affisso all'ingresso della piscina, in aree comuni della struttura, all'interno degli alloggi e reso noto agli ospiti, anche mediante consegna di apposita copia e la comma 5 si definisce che **all'ingresso** della piscina è apposto un **cancello per impedire l'ingresso negli orari di chiusura**. Per le medesime finalità di sicurezza, l'area piscina è delimitata da una barriera antintrusione di altezza non inferiore a 120 centimetri che consenta l'accesso solo attraverso appositi ingressi.

Al comma 6 inoltre riporta che in prossimità dell'ingresso sono poste una doccia ed una vasca bagnapiedi che consenta l'immersione completa di piedi e calzature. La vaschetta deve essere alimentata con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.

Il comma 7 infine definisce che le acque di scarico della piscina possono essere utilizzate per l'irrigazione dei terreni aziendali, ivi compresi quelli utilizzati per l'esercizio di attività di diversificazione agricola e i giardini, previa declorazione naturale, in vasca per una settimana, ovvero artificiale, mediante apposito impianto di declorazione. Le operazioni di svuotamento della vasca e il metodo per esse adottato sono registrate nel manuale di autocontrollo.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 4



Locali cucina per la preparazione dei pasti

Il comma 1 definisce che per l'attività di preparazione di pasti per un numero **superiore a 15 posti pasto** è utilizzato un **locale cucina la cui superficie è rapportata al numero dei pasti preparati**, ben **areato**, **illuminato** ed in possesso dei requisiti specifici previsti dall'Allegato II del Regolamento (CE) 29/4/2004, n. 852/2004/CE (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari). Il suddetto locale può essere utilizzato dall'imprenditore agricolo anche per la preparazione di pasti per autoconsumo.

Al comma 3 si specifica che fermo restando quanto previsto al comma 1, il locale cucina possiede i seguenti requisiti:

- a) una superficie minima di almeno **12 metri quadri**;
- b) una sufficiente **aerazione** ed **illuminazione**. Nel caso in cui le altezze, le luci e le vedute non siano sufficienti ad assicurare una adeguata aerazione ed illuminazione, è consentita l'adozione di sistemi meccanici per il ricambio dell'aria e per l'illuminazione artificiale;
- c) le **pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile** fino ad un'altezza minima di **2 metri**;
- d) la parte rimanente delle pareti e del soffitto tenute in condizioni tali da evitare la caduta di polvere e il radicamento e lo sviluppo di muffe;
- e) il pavimento **lavabile e disinfettabile** e, ove necessario, sistemato in modo da permettere una facile eliminazione delle acque di lavaggio;
- f) le finestre e le porte devono essere protette da dispositivi contro gli **insetti e i roditori**;
- g) almeno **due lavelli o uno a doppia vasca** per lavaggio degli alimenti e delle stoviglie forniti di erogatore d'acqua a comando non manuale;
- h) i distributori di sapone e asciugamani a perdere;
- i) i contenitori per i rifiuti apribili, con comando a pedale;

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 4



- l) la **cappa**, sovrastante la zona di cottura, di dimensione tale da poter convogliare all'esterno, anche con posizionamenti che non coincidano con i colmi del tetto, i fumi e i vapori e, eventualmente, sistemi di aerazione ove necessari per la potenza dei fuochi;
- m) i **tavoli** e piani di lavoro con superficie lavabile e disinfettabile;
- n) le **lavastoviglie**, anche di tipo non industriale, qualora sia prevista la somministrazione dei pasti per più di venti posti a sedere;
- o) il **frigorifero**, anche di tipo non industriale, dotato di termometro e di capacità sufficiente per consentire la conservazione separata di alimenti non compatibili per il rischio di contaminazione crociata;
- p) almeno un **armadio** destinato a riporre il materiale per le **pulizie** e la **disinfezione**, qualora non sia presente un apposito locale separato da quello dove vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati gli alimenti e le bevande;
- q) il collegamento alla rete idrica comunale o ad altre tipologie di approvvigionamento di acqua potabile;
- r) un lavandino **lavamani** per gli addetti alla cucina;
- s) un'adeguata **dispensa** adiacente e comunicante con la cucina;
- t) **servizi igienici** per gli addetti con due wc distinti per sesso in caso di un numero di addetti superiore a cinque, ed un locale **spogliatoio** dotato di armadietti pulito/sporco.

3. Per i locali cucina sono garantiti le dotazioni e i servizi minimi di cui **all'Allegato 1** al presente regolamento.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE



ALLEGATO 1

DOTAZIONI E SERVIZI MINIMI PER LE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

DOTAZIONI E SERVIZI MINIMI PER LE CAMERE DA LETTO (solo per le aziende che effettuano servizio di ospitalità in camera)
DOTAZIONI
1) Biancheria da letto: materassi, cuscini, federe, coppia di lenzuola, coprimaterasso, coperte pari al numero dei posti letto dichiarati, due asciugamani da bagno per persona.
2) Arredo camera: armadio con cassetti o armadio e cassettiera, appendiabiti, un comodino per posto letto, una sedia o poltrona, almeno due punti luce.
3) Dotazione bagno: lavabo, wc, bidet, doccia o vasca, specchio, presa energia elettrica, mensola o armadietto, carta igienica, saponetta, cestino.
4) Contenitore rifiuti: cestino
5) Tabella informazioni con i numeri di telefono per emergenze.
6) Tabella dei prezzi applicati.
7) Riscaldamento.
8) Camere con sufficiente areazione ed illuminazione e pareti tinteggiate
SERVIZI MINIMI GARANTITI
1) Fornitura di: energia elettrica, acqua, calda e fredda, riscaldamento.
2) Cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti.
3) Pulizia delle camere almeno due volte la settimana, o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria.
4) Presenza dell'attrezzatura per il pronto soccorso poste in cassetta o in armadietto con segno distintivo visibile e facilmente accessibile anche dagli ospiti.
5) Una linea telefonica con apparecchio comune in locale accessibile agli ospiti
DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER APPARTAMENTO (solo per le aziende che effettuano servizio di ospitalità in alloggi)
DOTAZIONI
1) Biancheria: Materassi, cuscini, federe, coppia di lenzuola, coperte pari al numero dei posti letto dichiarati, due asciugamani da bagno per persona, biancheria da cucina.

2) Attrezzature e dotazioni per cucina o angolo cottura: Punto cottura con 2 fuochi, stoviglie, frigorifero, lavandino, scolapiatti, tavolo con sedie pari al numero di posti letto e contenitore rifiuti. Per ciascun ospite: due piatti, posateria completa, una tazza prima colazione, una tazza caffè.
3) Arredo ingresso: Appendiabiti e portaombrelli.
4) Dotazione bagno: Lavabo, wc, bidet, doccia o vasca, specchio, presa energia elettrica, mensola o armadietto, carta igienica, saponetta e cestino.
5) Tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze.
6) Tabella dei prezzi applicati.
SERVIZI GARANTITI
1) Cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti.
2) Pulizia degli ambienti almeno due volte la settimana, o se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria.
3) Presenza dell'attrezzatura per il pronto soccorso poste in cassetta o in armadietto con segno distintivo visibile e facilmente accessibile anche dagli ospiti.
4) Apparecchio telefonico comune.

DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER LA CUCINA E PER LA SALA RISTORO (solo per le aziende che somministrano pasti)
DOTAZIONI
1) I locali cucina posseggono i seguenti requisiti: - Se è consentito l'uso della cucina domestica, questa, oltre ad avere la pavimentazione e le pareti lavabili e disinfettabili, è provvista almeno di: fornelli, lavabo, tavolo di lavorazione alimenti, stoviglie, biancheria e cestino di rifiuti.
2) La sala di ristorazione possiede i seguenti requisiti: - Nelle aziende che somministrano pasti ma non offrono il servizio di ospitalità, la sala di ristorazione dispone di almeno un bagno a disposizione degli avventori.
SERVIZI GARANTITI
1) Pulizia dei locali e dei materiali utilizzati ad ogni somministrazione pasti.
2) Presenza dell'attrezzatura per il pronto soccorso agevolmente raggiungibile.
3) Trasporto e conservazione dei prodotti alimentari nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER SPAZI DESTINATI ALLA SOSTA DI CAMPEGGIATORI (solo per le aziende che svolgono attività di ospitalità in spazi aperti)
DOTAZIONI

1) Dotazione di servizi igienici: I servizi igienici comprendono almeno un bagno dotato di un lavabo, wc, doccia, specchio, presa energia elettrica, mensola o armadietto e cestino.
2) Dotazione di servizi per il lavaggio di stoviglie e di biancheria: I servizi per il lavaggio di stoviglie e di biancheria devono essere tra loro distinti e devono comprendere almeno un lavatoio per biancheria, uno per le stoviglie ognuno con annessa mensola di appoggio.
SERVIZI GARANTITI
- Pulizia e rispetto dell'igiene in maniera costante nelle piazzole e nelle strutture a queste in dotazione.
- Presenza dell'attrezzatura per il pronto soccorso agevolmente raggiungibile.
- Presenza della tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze.

DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER L'ORGANIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI (solo per le aziende che organizzano degustazioni)
DOTAZIONI
Le aziende agrituristiche che organizzano degustazioni nel corso di eventi con finalità promozionali, oltre a quanto previsto nell'articolo 43 9 del presente regolamento, devono garantire: - la presenza di un apposito spazio, nel caso di vendita dei prodotti; - la dotazione di servizi igienici.
SERVIZI GARANTITI
1) Pulizia e rispetto dell'igiene in maniera costante degli spazi e delle strutture adibite all'attività di degustazione.

DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI, DIDATTICHE, DI PRATICA SPORTIVA, ESCURSIONISTICHE E DI IPPOTURISMO (solo per le aziende che organizzano attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), l.r.14/2006)
DOTAZIONI
1) Dotazione di un locale di dimensioni commisurate all'entità delle attività svolte, da destinare, all'occorrenza, per il riparo e l'accoglienza degli ospiti.
2) Dotazione servizi igienici.
3) Spogliatoi per le attività di pratica sportiva.
SERVIZI GARANTITI
Pulizia e rispetto dell'igiene in maniera costante degli spazi e delle strutture adibite all'attività esercitata.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 5



Locale per la produzione di alimenti

Al comma 1 si indica che il locale **cucina** può essere adibito a **locale polifunzionale** ed utilizzato per differenti lavorazioni volte alla produzione di alimenti a condizione che:

- a) il locale sia diverso dalla cucina domestica;
- b) le diverse attività siano svolte in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, al fine di evitare le contaminazioni crociate tra alimenti aventi un diverso profilo microbiologico;
- c) le lavorazioni siano accuratamente descritte nel piano di autocontrollo igienicosanitario, nel quale sono indicati, in particolare, i diagrammi di flusso relativi alle singole produzioni e al loro svolgimento in momenti diversi della giornata o in giorni differenti;
- d) i quantitativi di prodotti complessivamente ottenuti siano limitati; qualora le lavorazioni riguardino una tipologia produttiva con quantitativi consistenti di prodotti finiti, per i quali è prevista la commercializzazione anche al di fuori del mercato locale è necessario predisporre idonei locali i cui requisiti sono definiti dalla vigente normativa europea.

Al comma 2 si riporta che nel locale polifunzionale è possibile effettuare, in particolare, le seguenti lavorazioni:

- a) la preparazione di alimenti per la somministrazione, compresa la **cottura**;
- b) la produzione di prodotti e preparazioni a base di carne (quali, fra l'altro, **salsicce, hamburger, spiedini**);
- c) la produzione di **paste fresche o farcite**;
- d) la produzione di **prodotti a base di latte**;
- e) la produzione di **confetture, marmellate, conserve e succhi di frutta**;
- f) l'**essiccazione** di **erbe aromatiche, spezie e frutta**;
- g) la **smielatura** e il **confezionamento di miele** ed altri prodotti dell'alveare, con **esclusione della lavorazione di propoli**;
- h) le **conserve vegetali**;
- i) la realizzazione di **prodotti da forno**.

Si precisa al comma 3 che i prodotti sono destinati principalmente alla **somministrazione di pasti in azienda**, ma possono essere **anche essere venduti direttamente al consumatore**, ovvero, purché operanti nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o di province contermini, **ad altre aziende che esercitano attività multifunzionali** e a soggetti terzi che svolgono attività **multimprenditoriali**. In tali casi, sui prodotti confezionati è apposta l'etichetta, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 6



Requisiti per la sala e il servizio di ristorazione

1. La sala di ristorazione deve essere di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, e comunque con una superficie tale da garantire almeno **1,5 metri quadri per posto a sedere**; la sala deve, altresì, essere dotata di un sistema di aerazione adeguato e di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti.
2. La sala di ristorazione, oltre che alla somministrazione di pasti agli ospiti e agli avventori, può essere destinata anche **all'esposizione e alla vendita di prodotti in apposito reparto o armadio espositore**, previa adozione di tutte le misure igienicosanitarie necessarie.
3. Per la sala di ristorazione sono garantiti le dotazioni e i servizi minimi di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.
4. I pasti, le colazioni e le merende in nessun caso possono essere consumati all'interno dei locali di cui agli articoli 4 e 5.

5. E' consentita la messa a disposizione di aree utilizzabili per il pic-nic con la possibilità di consumare all'aperto prodotti anche acquistati direttamente nell'azienda agrituristiche.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 7



Criteri e limiti per la somministrazione di alimenti e bevande

1. Nell'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge sono offerte pietanze e bevande che rappresentano e valorizzano le produzioni agricole aziendali e del territorio regionale, le tradizioni enogastronomiche tipiche locali e la cultura alimentare del Lazio.
2. Fermi restando i limiti per la somministrazione di pasti e bevande previsti dall'articolo 14, comma 4, lettera c) e comma 5, della legge, **le materie prime ed i prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti devono risultare nella contabilità fiscale aziendale. La percentuale dei prodotti, sia propri che acquistati, è calcolata in base al loro prezzo di acquisto, tenuto conto degli importi totali risultanti dalle fatture di acquisto nel periodo considerato.**
3. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c) e comma 7, della legge, è consentito il servizio di asporto e **consegna a domicilio.**
4. Ai fini della **verifica dei limiti di provenienza dei prodotti** di cui all'articolo 14, comma 7, della legge, ai prodotti propri che vengono ceduti all'azienda agrituristica con **emissione di autofattura**, può essere applicato **il più probabile valore di mercato rilevato dai prezziari** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dei mercati agricoli della zona. Nel caso in cui l'azienda svolga anche attività di **vendita diretta**, può farsi riferimento anche ai prezzi di vendita **effettivamente praticati** e riferiti all'anno fiscale precedente a quello del periodo considerato.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 7



5. **I limiti di provenienza** dei prodotti di cui all'articolo 14, comma 7, della legge **non si applicano** ai prodotti utilizzati per la **prima colazione** degli ospiti di aziende agrituristiche che offrono il solo servizio di ospitalità.
6. Qualora per cause di forza maggiore, in particolare dovute a stati di **emergenza e calamità naturali**, opportunamente dichiarati dalla autorità competente, non sia possibile rispettare i limiti di provenienza dei prodotti di cui all'articolo 14, comma 7, della legge, ne è data comunicazione al comune in cui ha sede l'azienda, il quale, espletate le opportune verifiche, può autorizzare temporaneamente l'esercizio dell'attività di somministrazione.
7. **Sono esclusi dal calcolo** dei limiti di cui all'articolo 14, commi 7 e 8, della legge i prodotti alimentari destinati alle persone che **soffrono di allergie o intolleranze** alimentari, prodotti ed etichettati nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine, nelle relative fatture di acquisto deve essere specificata la tipologia di prodotto.
8. **L'origine e la provenienza dei prodotti nonché il prezzo delle pietanze sono indicati nella lista delle pietanze.**

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 8

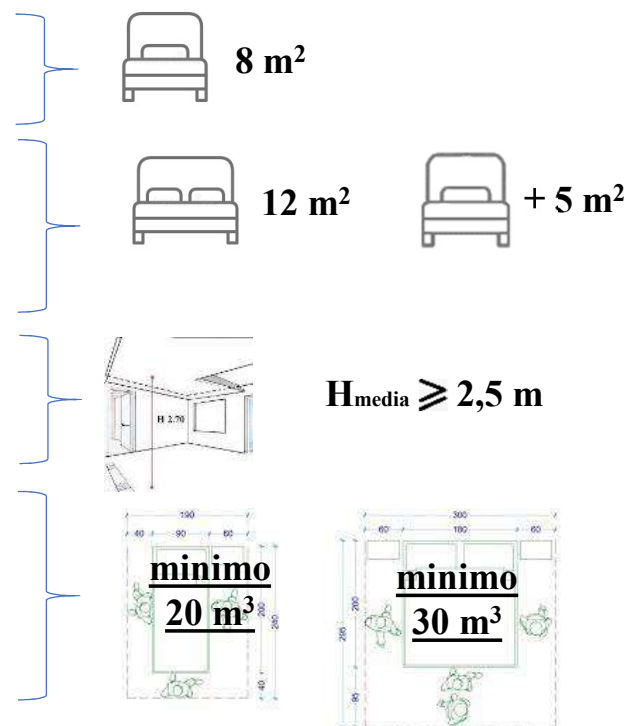


Criteri per la determinazione della capacità ricettiva

1. La ricettività delle **camere** ad uso agriturismo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 14, comma 4 e 6, della legge, è così determinata:

- a) una superficie minima **di 8 metri quadrati per le camere da un letto;**
- b) una superficie minima **di 12 metri quadrati per le camere a due letti**, con incremento di **5 metri quadrati** di superficie per **ogni letto in più**; la frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in ogni caso arrotondata all'unità superiore. Al letto base può essere sovrapposto un altro purché sia comunque garantita la cubatura di 8 metri cubi per ogni posto letto aggiunto;
- c) un'altezza media minima di **2,50 metri**.

2. Qualora le **caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l'adeguamento** in altezza di cui al comma 1, lettera c), può essere consentita la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile per posto letto non sia inferiore **a 20 metri cubi** per le camere ad un letto e per i locali servizi e a **30 metri cubi per le camere a due letti**.



Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 8



3. La ricettività in unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno è così determinata:

- a) per le unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, la superficie minima è fissata in metri quadrati 26 e possono esservi alloggiate fino a 4 persone;
- b) per le unità abitative nelle quali possono essere alloggiate 5 o più persone, la superficie minima di cui alla lettera a) è aumentata di 8 metri quadrati per ogni persona oltre alla quarta.

4. La superficie delle singole piazzole, per l'ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, non può essere inferiore a 40 metri quadrati.

5. Le piazzole, in numero di dodici per un massimo di trenta ospiti, sono sistemate in modo tale da assicurare un efficiente drenaggio del terreno e limitare la formazione di polvere, anche tramite l'inerbimento del terreno o l'utilizzo di materiali comunque compatibili con l'ambiente rurale.

6. L'ombreggiamento delle piazzole può essere effettuato con alberi ovvero con apposite coperture realizzate con materiali di origine naturale, quali legno o cannuce.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 8



7. L'attività di ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza, ed assicura, tra l'altro:
- a) la fornitura di **acqua potabile** ed elettricità in prossimità delle piazzole;
 - b) la presenza di un **impianto elettrico a colonnine con punti luce** adatti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dei servizi;
 - c) l'utilizzo di recipienti lavabili per il **servizio quotidiano di smaltimento rifiuti**;
 - d) la possibilità di utilizzare **servizi igienici e di lavanderia**;
 - e) la disponibilità di attrezzature **destinate al lavaggio stoviglie installate in uno spazio distinto da quello destinato alla lavanderia**.
8. Nel caso di sosta esclusiva di **autocaravan**, le piazzole hanno una superficie minima **di 40 metri** quadrati ciascuna, e sono dotate di:
- a) almeno una **presa elettrica ogni quattro piazzole**;
 - b) una **presa d'acqua ed un impianto igienicosanitario** atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni degli autocaravan.
9. Per gli alloggi e per gli spazi aperti, realizzati utilizzando materiali costruttivi in armonia con gli elementi architettonici caratteristici dei luoghi e in modo da integrarsi con l'ambiente, sono garantiti le dotazioni e i **servizi minimi di cui all'Allegato 1 al presente regolamento**.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE - art. 9



Parametri per la somministrazione di pasti, bevande e alimenti nel corso di eventi con finalità promozionali

1. Nel corso di eventi con finalità promozionali di cui all'articolo 24, comma 3, della legge è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, concernente la degustazione o l'assaggio di prodotti aziendali o comunque reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri di prevalenza indicati al comma 5.
2. L'attività di preparazione per le degustazioni può essere svolta nei locali aziendali preposti alla preparazione dei pasti, o, per un numero massimo di dieci ospiti, nella cucina domestica.
3. La degustazione può essere svolta nella sala di somministrazione dei pasti, in adeguate sale comuni presenti nella struttura agrituristica, nonché, nel caso di degustazione rivolta a un numero massimo di dieci ospiti, nel locale prossimo alla cucina domestica quale sala o soggiorno.
4. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, può essere svolta, anche in spazi all'aperto, garantendo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e, in particolare, che si svolgano su superfici calpestabili a prova di acqua e polvere, realizzabili anche attraverso l'inerbimento del terreno e che i locali utilizzati per la preparazione siano in prossimità di detti spazi.
5. La prevalenza dei prodotti aziendali o comunque dei prodotti reperiti presso aziende agricole locali, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge, è assicurata quando gli stessi rappresentano almeno il 70 per cento in termini di prezzo di acquisto del valore complessivo dei pasti e delle bevande somministrate nel corso degli eventi.
6. Per l'organizzazione di degustazioni sono garantiti le dotazioni e i servizi minimi di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 10



Disposizioni per la preparazione di alimenti

1. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce **norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti** di origine animale e dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (Regolamento che stabilisce i principi ed i requisiti **generali della legislazione alimentare**).
2. L'operatore agrituristico attua e mantiene le procedure permanenti relative all'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (**HACCP**) di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) 852/2004 e rispetta i manuali di buona pratica igienica (**GHP**) di cui al medesimo regolamento.
3. L'operatore agrituristico redige il **piano di autocontrollo igienico-sanitario**, nel quale sono previste le misure da adottare per garantire la sicurezza, l'igiene e l'integrità dei prodotti alimentari, ai sensi della normativa vigente; il piano stabilisce anche le modalità di somministrazione dei pasti da asporto.
4. I **prodotti confezionati** destinati alla vendita diretta devono essere **etichettati e recare le informazioni previste** dal Regolamento UE 25 ottobre 2011, n. 1169 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazione sugli alimenti ai consumatori.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 11



Disposizioni per la macellazione degli animali

1. La macellazione di animali è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 22 marzo 2010 (Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati DGR n. 326/2006), che recepisce il nuovo Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito all'applicazione del succitato regolamento.
2. La macellazione del pollame, in particolare dei volatili d'allevamento, compresa la selvaggina allevata, dei lagomorfi, in particolare conigli e lepri, è consentita ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, solo negli impianti riconosciuti, nel rispetto delle vigenti disposizioni relative al benessere degli animali; la macellazione di tali specie animali è consentita in azienda secondo quanto stabilito da Linee guida regionali per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio, al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 12



Criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti

1. La Regione, tenuto conto delle iniziative finanziabili individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, finanzia iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo attraverso la pubblicazione di appositi avvisi, adottati dalla direzione regionale competente ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modifiche.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:
 - a) le modalità di presentazione della domanda di finanziamento;
 - b) i casi di irricevibilità e di non ammissibilità della domanda;
 - c) l'entità del finanziamento riconoscibile;
 - d) le spese ammissibili e non ammissibili;
 - e) le modalità di liquidazione e di rendicontazione del finanziamento.
3. I finanziamenti sono concessi, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale in materia e tenendo conto delle priorità di cui al comma 4, per la realizzazione di:
 - a) progetti di sviluppo delle attività agrituristiche, anche secondo un approccio multifunzionale e multimprenditoriale;
 - b) iniziative volte alla promozione, alla valorizzazione e alla commercializzazione dei prodotti tipici, tradizionali e di qualità del territorio regionale.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE - art. 12 e 13



4. I finanziamenti sono concessi prioritariamente in favore dei progetti presentati in forma aggregata e delle iniziative realizzati da:

- a) IAP e coltivatori diretti;
- b) giovani agricoltori di cui al Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio);
- c) imprese femminili in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) imprese individuali il cui titolare sia una donna;
 - 2) società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne;
 - 3) società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano donne.

5. La struttura regionale competente, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, della completezza e regolarità della documentazione allegata, determina l'ammontare della spesa ammissibile da finanziare per ciascuna domanda.

6. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Vincolo di destinazione d'uso

1. Gli immobili e le attrezzature oggetto dei finanziamenti di cui all'articolo 12 della legge, pena la revoca degli stessi, sono soggetti all'apposizione del **vincolo di destinazione d'uso per un periodo di dieci anni per gli immobili** e di cinque anni per le attrezzature, a decorrere dalla data di liquidazione del finanziamento.
2. L'elenco dei beni sottoposti al vincolo di destinazione d'uso è tenuto presso la direzione regionale competente.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 14



Esercizio delle attività agrituristiche

1. L'esercizio delle attività agrituristiche è autorizzato secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale del 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del criterio della prevalenza di cui all'articolo 2 bis della legge, le istanze relative all'avvio o alla variazione delle attività sono corredate da una relazione tecnico-agronomica, sottoscritta da un tecnico competente in materia ed iscritto all'albo professionale o auto dichiarata dall'imprenditore agricolo ai sensi dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'articolo 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 nella quale sono indicate:
 - a) le **attività agrituristiche esercitate**, specificando, per ognuna, la tipologia, la **capacità ricettiva**, il **periodo di apertura** e le **ore di lavoro necessarie** calcolate in base alle tabelle previste dall'articolo 2 bis della legge;
 - b) le **strutture** e gli spazi adibiti allo svolgimento delle diverse attività agrituristiche;
 - c) la superficie agricola totale (**SAT**), con relativa identificazione catastale e planimetrica;
 - d) la **destinazione culturale** dell'azienda, specificando per ogni coltura la relativa superficie agricola utilizzabile (SAU);
 - e) la tipologia degli **allevamenti** zootecnici ed il carico di bestiame, se presenti;
 - f) il **parco macchine aziendale**;
 - g) la descrizione dei **fabbricati** utilizzati, con relativa identificazione catastale e destinazione d'uso;
 - h) il **tempo lavoro agricolo**, espresso in ore, per ogni coltura ed attività agricola praticata, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 2 bis della legge;
 - i) il **tempo lavoro delle attività di agriturismo**, espresso in ore, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 2 bis della legge, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14 della legge.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 14



3. La relazione di cui al comma 2 non è richiesta nei casi di presentazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 24, della l.r. 1/2020, entro trenta giorni dall'esito positivo delle verifiche delle istanze di inizio attività pervenute, l'amministrazione procedente comunica alla direzione regionale competente, i dati necessari all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali- Sezione Agriturismo su apposita modulistica. Con le medesime modalità sono comunicate le cessazioni delle attività di agriturismo ed i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 27 bis e 27 ter della legge.

5. Gli operatori agrituristici comunicano, per via telematica, all'Agenzia Regionale per il turismo di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") e successive modificazioni gli arrivi e le presenze degli ospiti al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. La trasmissione dei dati *on line* avviene attraverso il sistema informativo **RADAR**, accessibile sia dal Portale istituzionale regionale sia dal Portale www.visitlazio.it

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 15



Regime dei controlli

1. I controlli sulle attività agrituristiche di **competenza della Regione**, sono effettuati dalle **Aree Decentrate Agricoltura** (ADA) competenti per territorio, sulla base di un **piano dei controlli** adottato dalla direzione regionale competente ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 4, della legge.
2. I controlli sono finalizzati alla verifica degli elementi di cui all'articolo 27 bis, comma 3, della legge, della localizzazione dei fabbricati utilizzati e dell'esposizione del titolo autorizzativo nonché ad accertare eventuali difformità tra quanto indicato nell'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività e quanto effettivamente riscontrato in azienda.
3. I controlli sono effettuati mediante sopralluoghi in azienda previa comunicazione al soggetto interessato, o attraverso l'esame della documentazione raccolta in un apposito fascicolo del controllo, che è costituito dalla documentazione tecnico amministrativa presente agli atti della direzione regionale competente o comunque reperita su banche dati accessibili, ovvero richiesta ad altre pubbliche amministrazioni e, solo laddove necessario, all'operatore agrituristico.
4. Gli esiti dei controlli, riepilogati mediante una apposita check- list adottata nel piano dei controlli di cui al comma 1 e riportati nel verbale di controllo, vengono comunicati alla struttura della direzione regionale competente in materia di agriturismo; una copia del verbale è consegnata al soggetto che provvede a firmarlo per accettazione o per presa visione.
5. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrati inadempimenti o eventuali difformità, il verbale di controllo è trasmesso al comune competente per territorio per la successiva irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. Il comune comunica alla direzione regionale competente i provvedimenti sanzionatori adottati.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 16



Classificazione delle aziende agrituristiche e concessione in uso del marchio nazionale “Agriturismo Italia”

1. Le aziende agrituristiche che offrono servizio di pernottamento, alloggio e/o agri-campeggio, con o senza la prestazione di altri servizi, **SONO CLASSIFICATE** ai sensi del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720 “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, tenuto conto dei requisiti per la classificazione e dei relativi punteggi, così come specificati nell’Allegato 2 del presente regolamento.
2. La classificazione è articolata in cinque categorie ed è evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli. La categoria di classificazione “uno” è attribuita alla azienda agrituristica che offre soltanto le attrezzature ed i servizi minimi; le categorie di classificazione dalla “due” alla “cinque” sono attribuite in base alla conformità delle aziende agrituristiche ai requisiti di cui al succitato Allegato 2.
3. Nelle more dell’attivazione della procedura informatizzata sul portale www.agriturismoitalia.gov.it, l’operatore agrituristico iscritto nell’elenco regionale di cui all’articolo 2 quater della legge, autodichiara i requisiti posseduti, si attribuisce una categoria di classificazione la comunica, tramite PEC, all’Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul portale dell’ARSIAL, nella sezione agriturismo (<http://www.arsial.it/arsial/agriturismo/>), a cui allega le schede di classificazione ed ogni altra eventuale documentazione utile.
4. L’ARSIAL successivamente provvede, sulla base di un apposito piano dei controlli, alla verifica in campo dei requisiti dichiarati e, qualora accerti delle difformità rispetto a quanto dichiarato in domanda, provvede alla modifica della classificazione e la comunica all’operatore agrituristico, alla direzione regionale ed al comune competente.
5. In caso di successive variazioni dei requisiti inizialmente dichiarati, l’operatore agrituristico provvede ad aggiornare la classificazione con la stessa procedura di cui al comma 3.

Reg. 23 aprile 2021, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE – art. 16



6. Il marchio nazionale “Agriturismo Italia”, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 5964 “Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’Agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo”, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è concesso in uso in abbinamento alla

simbologia di classificazione, *laddove prevista*, alle aziende agrituristiche ufficialmente riconosciute che:

- a) esercitano l’attività agrituristica nel territorio della Regione Lazio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) sono classificate ai sensi del presente articolo;
- c) sottoscrivono la dichiarazione di impegno al rispetto del regolamento d’uso del marchio di cui all’Allegato A del D.M. n. 5964/2014, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 3 del presente regolamento.

7. Il marchio nazionale “Agriturismo Italia”, è concesso in uso anche alle aziende agrituristiche che non offrono servizio di ospitalità, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lettere a) e c).

8. Il marchio “Agriturismo Italia” è riportato nella targa di riconoscimento che è apposta all’ingresso principale della sede operativa dell’agriturismo; nella targa sono riportati, in particolare:

- a) il logo della Regione Lazio;
- b) la denominazione dell’agriturismo, qualora diversa da quella dell’impresa agricola;
- c) il numero e l’anno di iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 2 quater della legge.

9. Le caratteristiche del marchio e della targa sono visibili sul portale di cui al comma 3 dal quale è possibile scaricare il kit per la realizzazione della targa stessa.

Classificazione delle aziende agrituristiche e concessione in uso del marchio nazionale “Agriturismo Italia”



agriturismo italia

Classificazione delle aziende agrituristiche e concessione in uso del marchio nazionale “Agriturismo Italia”



CHI FA' COSA

**AZIENDE
AGRITURISTICHE CHE
OFFRONO SERVIZI DI
OSPITALITA'
uso del marchio +
classificazione**



**AZIENDE
AGRITURISTICHE CHE
NON OFFRONO
SERVIZI DI
OSPITALITA'
Solo uso del marchio**



Classificazione delle aziende agrituristiche e concessione in uso del marchio nazionale “Agriturismo Italia”

COME SI FA’



agriturismoitalia.gov.it/it/homepage

Vivi le forme delle emozioni | HOME | AREA DOWNLOAD | CONTATTI | REGIONI | Italiano | ACCESSO AZIENDE | CERCA

agriturismo italia Home Page

mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

AZIENDE AUTORIZZATE | COS'È L'AGRITURISMO | MARCHIO AGRITURISMO ITALIA | ITALIA IN AGRITURISMO

Cerca le aziende autorizzate

Trova il tuo agriturismo preferito attraverso il nuovo sistema di classificazione nazionale: cinque classi, contrassegnate da 1 a 5 girasoli

News

agriturismo italia

REGIONE LAZIO

Al via la procedura online per l'ottenimento del marchio “Agriturismo Italia” nel Lazio

Il territorio

LAZIO - Roma, campagna romana, valle dell'Aniene



REGIONE
LAZIO

ARSIAL

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO

E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO

HOME

AGENZIA

PRIMO PIANO

FOCUS TEMATICI

BANDI DI GARA

BANDI DI CONCORSO

CONTATTI

ARSIAL > Agriturismo

Agriturismo

Condividi:



Sul piano legislativo, l'**agriturismo** è "l'attività di ricezione e ospitalità esercitata esclusivamente da imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, allevamento di animali ed altre attività connesse".

<https://www.arsial.it/agriturismo/>

ARSIAL
Agenzia Regionale
per lo Sviluppo
e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



REGIONE
LAZIO

Di seguito le procedure operative per la compilazione e l'invio della domanda

[Scarica le istruzioni Operative](#)

A chi rivolgersi

Per informazioni e assistenza: agriturismo@arsial.it

Stefania Lettera 0686273463 s.lettera@arsial.it

Paolo Collepari 0686273452 p.collepari@arsial.it

Documentazione

1. L.R. n. 14/2006 – Norme in materia di diversificazione delle attività agricole – Testo Coordinato
2. Regolamento Regionale n. 8 del 23 aprile 2021
2. DGR 506/08 – Tabelle per il calcolo delle ore-lavoro
3. DGR 894/2017 – Integrazione DGR 506 per il calcolo delle ore-lavoro
4. DGR 62/2018 – Requisiti iscrizione Fattorie Didattiche
5. Regolamento Regionale n. 1/2018 – Multi-imprenditorialità
- 6 L.R. 38/1999 – Norme sul Governo del territorio
7. DGR 481/2015 – Adesione al Marchio Nazionale "Agriturismo Italia"

Grazie per l'attenzione!



Contatti

agriturismo@arsial.it

multifunzionalita@regione.lazio.it

info@agriturismoitalia.gov.it

ARSIAL
Agenzia Regionale
per lo Sviluppo
e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



**REGIONE
LAZIO**